



# IRIAPA

Istituto Regionale per  
l'Istruzione e l'Addestramento  
Professionale Artigiani

Viale Alcide De Gasperi, 56/B  
26013 Crema (CR)  
Tel. 0373.203681  
Fax 0373.203688

Via Cefalonia, 66  
25124 Brescia  
Tel. 030.2209884/5



N. 501002920 Rev. 008

E-MAIL: [segreteria@iriapa.it](mailto:segreteria@iriapa.it)  
C.F. 92511940154  
P.I. 12057300159

# **ESTRATTO MODELLO 231/01**

## **Parte Generale e Speciale**

**Rev. 09 del 6 giugno 2022**

## Il decreto legislativo n.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito **Decreto**), dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito **enti**).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tale responsabilità, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti **in posizione apicale** l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*)
  - 2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire
  - 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
  - 4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
  - 5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- a) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (*Organismo di Vigilanza*, di seguito **OdV**). Negli enti di piccole dimensioni non è obbligatorio individuare tale organismo, in quanto la norma ammette che il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente
- b) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione
- c) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti **subordinati**, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente *se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che può formulare osservazioni, sulla idoneità dei modelli proposti a prevenire i reati. Dopo trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, da parte del Ministero, senza che questo abbia provveduto a formulare osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

## **Adozione del modello da parte di I.R.I.A.P.A.**

**L'Istituto Regionale per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale Artigiani**, in sigla **I.R.I.A.P.A.** (di seguito l'Ente o **I.R.I.A.P.A.**), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di I.R.I.A.P.A. , affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

**A tale riguardo, I.R.I.A.P.A. sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui I.R.I.A.P.A. fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui I.R.I.A.P.A. intende attenersi, nell'espletamento della propria missione aziendale.**

Il presente modello costituisce il primo modello approvato dall'Organo Amministrativo di I.R.I.A.P.A. .

Parte integrante del modello è il Codice Etico, adottato dall'Organo Amministrativo di I.R.I.A.P.A. con delibera del 1 dicembre 2010 ed aggiornato all'occorrenza.

## **Struttura del modello**

Il presente modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella **parte generale** vengono illustrate le componenti organizzative del modello volta ad evitare il compimento da parte dei dipendenti e collaboratori di I.R.I.A.P.A. delle fattispecie di reato sanzionate dal D.Lgs 231/2001, con particolare riferimento:

- a) alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone di I.R.I.A.P.A.;
- b) alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- c) alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale;
- d) al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

La **parte speciale** contiene, raggruppati per categorie omogenee, la descrizione di tutte le tipologie di reati sanzionate dal D.Lgs 231/2001 e l'indicazione, per ogni singolo reato, delle sanzioni pecuniarie ed interdittive comminate dalla legge a carico degli enti.

In particolare le fattispecie di reati contemplati dal presente modello sono le seguenti:

Parte speciale 1. Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione:

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.)

- Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640-ter c.p.)
- Concussione (317 c.p.)
- Corruzione (318 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (318 e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere
- Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 1)
- Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)
- I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il Decreto Anticorruzione introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha previsto che le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale. Le sanzioni pecuniarie riguardano casistiche in cui dal fatto commesso l'ente ne ha ricavato un profitto di rilevante entità.

Parte speciale 2. - Reati previsti dall'articolo 25 – bis del Decreto – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:*

- Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.)
  - Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.)
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Parte speciale 3. - Reati previsti dall'articolo 25 – ter del Decreto – *Reati societari:*

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- falso in prospetto (art. 173-bis DLgs 24.2.1998 n. 58, ~~art. 2623 c.c.~~ abrogato ex l. 262/05 e sostituito dal d.lgs. 58/98 T.U. intermediazione finanziaria)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (~~art. 2624 c.c.~~) : Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis TUF)

- impedito controllo (~~art. 2625 c.c.~~), reato ora disciplinato dall'Art. 29 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

All'interno della Parte speciale 3, si integra l'articolo 25-ter, comma 1, con la lettera s-bis) :

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Le modifiche introdotte dal D. L. 15 marzo 2017 n. 38, entrato in vigore dal 14 aprile 2017, hanno determinato novità all'interno dei Reati societari, inerenti l'art 25 ter, lettera S bis Corruzione tra privati: in particolare introducendo nuove sanzioni Pecuniarie: Da 400 a 600 quote. – tra 103.200,00 a 929.400,00 Euro e la sanzione Interdittiva: Da 3 mesi a 24 mesi.

Inoltre è stato introdotto il nuovo reato presupposto di Istigazione alla Corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)

Parte speciale 4.- Reati previsti dall'articolo 25 – quater del Decreto – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

Parte speciale 5. - Reati previsti dall'articolo 25- quater 1 del Decreto – *D- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Parte speciale 6. - Reati previsti dall'articolo 25- quinquies del Decreto – *Delitti contro la personalità individuale:*

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Reato previsto dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha portato alla revisione dell'art. 603 bis del Codice Penale, già introdotto col D.L. 138/11, rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro")

Parte speciale 7. - Reati previsti dall'articolo 25 – sexies del Decreto – *Abusi di mercato:*

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis del TUF)
- Manipolazione del mercato (Art. 187-ter del TUF).

Parte speciale 8. - Reati previsti dall'articolo 25 – septies del Decreto – *Violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

- Omicidio colposo (Art. 589 Cod. Penale)
- Lesioni personali colpose (Art. 590 Cod. Penale).

Parte speciale 9.- Reati previsti dall'articolo 25 – octies del Decreto – *Violazione delle norme sull'antiriciclaggio:*

- Ricettazione (articolo 648 c.p.)
- Riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (articolo 648 – ter1 c.p. - introdotto dalla Legge del 15 dicembre 2014 n. 186)

Parte speciale 10.: Reati previsti dall'articolo 25 – octies.1 del Decreto – *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:*

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Parte speciale 11.- Reati previsti dall'articolo 24 – bis del Decreto – *Reati informatici e trattamento illecito di dati:*

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-  
quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche  
o telematiche (617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente  
pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.);

Parte speciale 12.- Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 – *Delitti di criminalità organizzata*

- Associazione per delinquere (416 c.p.)
- Fabbricazione e traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 c.p.)

Parte speciale 13.- Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – *Delitti contro l'industria e il commercio*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio. (513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza(513 -bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater  
c.p.)

Parte speciale 14.- Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

- art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633

Parte speciale 15.- Articolo 25 decies Dlgs 231/2001 – *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere  
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 –  
bis c.p.)

Parte speciale 16.- Articolo 25 undecies Dlgs 231/2001 – *Reati ambientali*

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche  
(art.727 – bis c.p.);



- Distruzione e deterioramento di habitat di un sito protetto (art.733 – bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D.lgs 152/06 c.2);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 D.lgs 152/06 c.3);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - 1/2 (art. 137 D.lgs 152/06 c.5);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - 2/2 (art. 137 D.lgs 152/06 c.5)
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 D.lgs 152/06 c.11)
- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 D.lgs 152/06 c.13)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 152/06 c.1)"1/2
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 152/06 c.1)"2/2
- Discarica non autorizzata (art. 256 D.lgs 152/06 c.3) 1/2
- Discarica non autorizzata (art. 256 D.lgs 152/06 c.3)" 2/2
- Miscelazione di rifiuti (art. 256 D.lgs 152/06 c.5)
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 D.lgs 152/06 c.6)
- Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs 152/06 c.1
- Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 D.lgs 152/06 c.2)
- Violazione obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs 152/06 c.4)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs 152/06 c.1)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs 152/06 c.1)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 D.lgs 152/06 c.2)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs 152/06 c.6)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs 152/06 c.7) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs 152/06 c.8)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs 152/06 c.8)
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 D.lgs 152/06 c.5)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.1 L. 150/92)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.2 L. 150/92)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 c.1 c.2 L. 150/92)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6 c.4 L. 150/92)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3 bis c.1 L. 150/92)
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c.7 L. 549/93)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 c1 e c2 D.Lgs 202/07)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 c1 D.Lgs 202/07) 1/2

- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 c2 D.Lgs 202/04) 2/2
- Inquinamento ambientale
- Disastro ambientale (Art. 452 – quarter c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.; art. 25 undecies c.1 lett.e)
- Impedimento del controllo
- Omessa bonifica

Parte speciale 17.- Articolo 25 duodecies D.Lgs 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 del D.Lgs 286/98)

Parte speciale 18 – Articolo 25 terdecies DLgs 231/2001

Xenofobia e Razzismo (art. 604 ter c.p.) - (rif. art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654, rif. art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167)

Parte speciale 19 Articolo 25 quaterdecies DLgs 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati... (Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019)

Parte speciale 20 Articolo 25 quinquiesdecies DLgs 231/2001 – Reati tributari

(Articolo introdotto con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 - c.d. decreto fiscale)

Parte Speciale 21 – Articolo 25 septiesdecies DLgs 231/2001 (*Delitti contro il patrimonio culturale*)

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto questi reati:

Furto di beni culturali (art. 518-bis p.),

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.),

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.),

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.),

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.),

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.),

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.),

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.),

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.).

Parte speciale 22 – Articolo 25 duodevicies DLgs 231/2001 (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*).

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto questi due reati.

La parte speciale del Modello di organizzazione contiene la descrizione dei reati, dei rischi, dei controlli a presidio del rischio e la mappatura delle aree aziendali reputate più specificamente a rischio.

In quelle aree aziendali, reputate a rischio, sono stati individuati i processi e le attività nel cui svolgimento possono essere commessi i reati.

Tale individuazione ha un carattere meramente indicativo ed è destinata ad essere periodicamente monitorata ed aggiornata da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Segue quindi la indicazione dei principi procedurali e comportamentali cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con I.R.I.A.P.A., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello ed al fine di evitare la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare all'Organo Amministrativo di I.R.I.A.P.A. gli adeguamenti del presente modello aggiungendo le eventuali ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto;
- svolgimento da parte di I.R.I.A.P.A. di una nuova attività, dalla quale dovesse conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto.

## **La predisposizione del sistema di controllo preventivo**

E' compito dell'Organismo di Vigilanz, monitorare le aree maggiormente esposte al rischio, di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il Codice Etico, che definisce le linee di comportamento generali che I.R.I.A.P.A. impone che siano rispettate al proprio interno e da tutti i soggetti con cui intrattiene relazioni commerciali o amministrative;
- il Modello Organizzativo, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di I.R.I.A.P.A., in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili
- l'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, eccetera) idonei a soddisfare le esigenze di:
  - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno di I.R.I.A.P.A.
  - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna funzione
  - chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti *linee di riporto*
  - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni
- l'adozione di precise procedure, manuali ed informatiche
- l'individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio.

Il sistema di controllo preventivo deve ispirarsi ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - alle principali fasi dell'operazione
  - alle ragioni che hanno portato al suo compimento
  - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
  - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
  - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

## L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del Dlgs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

### Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza

#### **Autonomia e indipendenza**

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche **OdV**) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo all'*Organo Amministrativo*.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo. I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di *reporting* direttamente all'*Organo Amministrativo*.

#### **Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

#### **Continuità di azione**

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i necessari poteri d'indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

#### **Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità**

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

### Nomina, durata e revoca

I.R.I.A.P.A. ha deciso che l'organismo, destinato a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale: i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati con delibera dell'Organo Amministrativo.

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la presentazione della relazione annuale, all'Organo Amministrativo, relativa al terzo esercizio.

La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venire meno, in capo ad uno o più membri dell'organo, i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico. L'OdV, nella sua composizione collegiale, è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, ripartizione dei compiti, eccetera).

## **Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti speciali del modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

### ***Segnalazione delle violazioni che potrebbero comportare una responsabilità per I.R.I.A.P.A.***

I soggetti tenuti all'osservanza del modello devono informare il proprio superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe ingenerare in capo ad I.R.I.A.P.A. una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del Codice Etico o delle procedure previste dal modello. Per quanto concerne i collaboratori esterni, l'obbligo di fornire le suddette informazioni, previsto contrattualmente, è limitato a quelle che non sono di provenienza interna di I.R.I.A.P.A..

### ***Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali***

I membri aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV le eventuali notizie, relative alla commissione, od alla ragionevole convinzione di commissione, di reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini per i reati di cui al Dlgs 231/2001, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano I.R.I.A.P.A., o il suo personale, o gli organi sociali, ovvero ancora collaboratori terzi, in relazione all'attività prestata per I.R.I.A.P.A.
- b) richieste di assistenza legale, provenienti da persone appartenenti ad I.R.I.A.P.A., nei cui confronti siano stati aperti procedimenti giudiziari per uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001
- c) relazioni e rapporti, preparati dai responsabili delle funzioni e delle aree aziendali a rischio, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del modello e, più in generale, delle prescrizioni del Decreto

- d) notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, ovvero in merito ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello.

### **Modalità delle segnalazioni**

Se un esponente aziendale desidera effettuare una segnalazione, deve riferirne al suo diretto superiore, il quale provvede ad inoltrare la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'esponente aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

I soggetti esterni, tenuti all'osservanza del modello (consulenti, collaboratori, partners), devono segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni riscontrate.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione del seguente *canale informativo dedicato*:

indirizzo di posta elettronica riservato dell'OdV: [231@iriapa.it](mailto:231@iriapa.it)

Le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima: l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano di tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. I.R.I.A.P.A. garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di I.R.I.A.P.A. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In ogni caso, I.R.I.A.P.A. adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

### **Trattamento delle segnalazioni**

L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel modello organizzativo o delle regole di condotta enunciate nel Codice Etico, nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001. In sede di indagine, l'OdV può ascoltare, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'OdV deve fornire per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Le segnalazioni relative alla violazione del modello, o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da I.R.I.A.P.A. , sono raccolte, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

Se accerta la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare. A tale fine, poiché l'OdV non è provvisto di poteri coercitivi, esso provvede a coordinarsi con la *Direzione*.

La *Direzione* è tenuta ad informare periodicamente l'OdV del numero di procedimenti disciplinari aperti, a fronte delle segnalazioni di notizie di violazioni, delle sanzioni irrogate nonché dei procedimenti archiviati con l'indicazione, in quest'ultimo caso, della relativa motivazione.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'Organismo di Vigilanza, dalla Direzione e comunque dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno rispetto del codice sulla privacy.

## **Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

Sono previste le seguenti *linee di reporting*:

- a) una prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con il Direttore
- b) una seconda, con cadenza annuale, al Consiglio Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti: a tali organi l'OdV trasmette una relazione descrittiva, contenente una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio. Tale relazione deve altresì prevedere un piano di attività per l'anno successivo.
- c) Inoltre, con cadenza semestrale l'OdV invia al Presidente di I.R.I.A.P.A. ed al Consiglio Regionale una relazione contenente i risultati pervenuti e osservazioni sulla gestione del Modello, in particolare:
  - Descrizione dell'attività di vigilanza svolte
  - Eventuali criticità del modello individuate
  - Proposte di intervento per la manutenzione del modello
  - Eventuali reati accertati/nessun reato avvenuto.

E' inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di:

- 1) dare tempestiva comunicazione al Consiglio Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti delle violazioni accertate e delle criticità rilevate
- 2) informare prontamente il Collegio dei Revisori dei Conti e tutti gli amministratori, della notizia di violazione del modello da parte di uno o più amministratori: in tale caso l'Organo Amministrativo procede agli accertamenti del caso e, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni
- 3) informare prontamente l'Organo Amministrativo e il Collegio dei Revisori dei Conti, della notizia di una violazione commessa da uno o più membri dei Revisori dei Conti: in tale caso il Collegio effettua le verifiche del caso e, sentito l'Organo Amministrativo, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.

Il Consiglio Regionale ed il Collegio dei Revisori dei Conti hanno la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## **Il sistema disciplinare**

L'articolo 6 del Dlgs 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare *idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è quindi una condizione essenziale, per assicurare l'effettività del modello stesso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta

imposte dal modello sono assunte da I.R.I.A.P.A. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determinano, conformemente a quanto prevede il codice disciplinare vigente in I.R.I.A.P.A. , in relazione:

- a) all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- b) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo
- c) alle mansioni ed all'inquadramento contrattuale del lavoratore
- d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della relativa competenza, alla Direzione. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Direttore di I.R.I.A.P.A..

## Misure nei confronti del Personale

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con I.R.I.A.P.A. , in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile – Diligenza del prestatore di lavoro: *"Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende"*.

In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente tabella:

<b>Provvedimento disciplinare</b>	<b>Mancanza disciplinare</b>
<b>Rimprovero verbale o scritto</b>	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'inosservanza delle procedure prescritte</li><li>- l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come <i>a rischio</i></li><li>- la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV</li><li>- l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal modello.</li></ul>
<b>Multa</b>	Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"><li>- al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità</li><li>- il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree</li></ul>



	considerate <i>a rischio</i> , reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.
<b>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</b>	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse di I.R.I.A.P.A. arrechi danno ad I.R.I.A.P.A. stesso, o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
<b>Trasferimento per punizione</b>	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
<b>Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso</b>	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
<b>Licenziamento senza preavviso</b>	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione ad I.R.I.A.P.A. delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per I.R.I.A.P.A..

## Misure nei confronti degli amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti

In caso di violazione del modello da parte di amministratori e/o dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di I.R.I.A.P.A., l'OdV informerà l'intero Organo Amministrativo ed i Revisori dei Conti dello stesso, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Tenuto conto che gli amministratori di I.R.I.A.P.A. sono nominati dal Consiglio Regionale, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa di I.R.I.A.P.A., si procederà alla convocazione del Consiglio Regionale, per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto, l'amministratore e/o il membro del Collegio dei Revisori condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l'intero Consiglio Regionale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, come sopra indicato.

## Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni

I soggetti legati ad I.R.I.A.P.A. da rapporti di collaborazione (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati continuativi) o di consulenza che pongano in essere, nell'esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel modello di I.R.I.A.P.A. potranno essere sanzionati con l'interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.

La Resp. Amministrativa cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole contrattuali, che prevedono anche l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni ad I.R.I.A.P.A. , come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## **Formazione e diffusione del modello**

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale di I.R.I.A.P.A., che presso i terzi a vario titolo interessati.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti ed eventualmente con l'ausilio di consulenti esterni, predispone dei programmi di informazione e formazione.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

- a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame
- b) promuove corsi di formazione sul Dlgs 231/2001
- c) predispone ed aggiorna, in collaborazione con la funzione cui è affidato l'aggiornamento del Sito aziendale, la sezione dell'Intranet aziendale dedicata al Dlgs 231/2001
- d) promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione del modello
- e) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, in merito al funzionamento del modello stesso.

## **Comunicazione ai componenti degli organi sociali**

Il modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente degli organi sociali, per mail, e si deve dare evidenza dell'avvenuta presa visione e adesione.

## **Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio**

Il modello viene formalmente trasmesso ai responsabili delle aree a rischio e si deve dare evidenza dell'avvenuta presa visione e accettazione.

L'Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di corsi formativi, diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro un'adeguata conoscenza della normativa relativa al Dlgs 231/2001, nonché gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta attuazione delle previste procedure, all'interno della funzione dagli stessi presidiata.

## **Altre forme di comunicazione nei confronti del personale**

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale, in un'apposita sezione del sito Intranet aziendale.

E' inoltre previsto quanto segue:

- a) informativa in sede di assunzione
- b) corso di formazione iniziale, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti

- c) note informative interne, curate dall'OdV
- d) accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- e) occasionali e-mail di aggiornamento.

### **Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners**

I.R.I.A.P.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che I.R.I.A.P.A. ha adottato sulla base del presente modello, nonché il testo del Codice etico.

Il testo integrale del Codice etico e un estratto del Modello 231/01 viene reso disponibile ai terzi, in un'apposita sezione del sito Internet.